



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINELLO, SCILIPOTI, CERONI, MANDELLI,
SCOMA, BARANI, ALICATA e GUALDANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. – Nella versione originaria del cosiddetto «decreto sviluppo» (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) era previsto un corpo di norme destinate a modificare il patto di famiglia, introdotto nel codice civile dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55. Questa previsione è stata però espunta nel testo del decreto-legge entrato in vigore, sia, presumibilmente, in quanto non rispondente ai criteri di urgenza, sia perché un argomento così delicato e sentito presso il mondo imprenditoriale necessita di un adeguato approfondimento. È nota la natura familistica di gran parte delle piccole e medie imprese e in taluni casi anche delle grandi imprese italiane.

Recenti stime di origine bancaria evidenziano come circa il 68 per cento degli imprenditori abbia manifestato l'intenzione di lasciare la propria azienda a un familiare. Il patto di famiglia nasce al fine di agevolare tali trasferimenti consentendo all'imprenditore di trasferire in vita il bene produttivo a un suo discendente.

Fino ad oggi il codice civile imponeva che all'atto pubblico con cui veniva stipulato il patto di famiglia dovessero partecipare tutti coloro che sarebbero legittimati al momento della stipula del patto pena la nullità ad origine del contratto stesso. Con la riforma proposta tale obbligo decade: alla sottoscrizione del contratto «possono» (e non più «devono») partecipare tutti i legittimari in ambito successorio; se ciò non accade il dante causa notifica loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi o sollevare obiezioni.

Il novellato articolo 768-*quater* del codice civile consente invece di superare un problema sollevato sulla base dell'interpretazione letterale del testo vigente, in base al quale si riteneva dovesse essere l'assegnatario e non il disponente a dover liquidare gli altri partecipanti al contratto. In costanza di detta norma, si eccipiva, infatti, che qualora il disponente avesse provveduto alla liquidazione della quota a favore dei legittimari non assegnatari (cosiddetto «patto di famiglia verticale»), lo stesso avrebbe in sostanza effettuato una «donazione indiretta» a favore dell'assegnatario, alla quale si dubitava si potessero applicare le norme che escludono l'esenzione dalla collazione (in sostanza: al momento di calcolare le quote di eredità di ciascuno dei coeredi, si tiene conto delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius*) e dalla riduzione (azione con la quale le donazioni eccedenti la quota spettante sono ridotte fino alla quota medesima). Tali problemi vengono superati con le nuove disposizioni, nelle quali è espressamente previsto che anche l'imprenditore possa direttamente provvedere alla liquidazione dei legittimari, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, tramite il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste.

Un'ulteriore novità è introdotta dall'articolo 1, con il quale sono aggiunti diversi commi all'articolo 768-*bis* del codice civile contenente la definizione del patto di famiglia. Le nuove disposizioni prevedono che il patto possa estendere i propri effetti anche a un'epoca successiva rispetto al decesso del disponente. Tutto ciò attraverso una sorta di gestione transitoria del bene assegnato, che

per un determinato lasso temporale potrà essere gestito da un terzo, privo di vincoli parentali con il disponente. Con ciò si risolvono tutti quei casi nei quali il proprietario dell'azienda vorrebbe delegare ai propri legittimari la proprietà e la gestione dell'impresa, ma questi, per varie ragioni, non sono nella situazione di potersi accollare l'onere dell'azienda e della relativa gestione.

Nel periodo intercorrente tra la morte dell'imprenditore e il verificarsi della condizione sospensiva, l'azienda andrà a costituire un patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti da quello del gestore. Di conseguenza su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del medesimo gestore. Il gestore dovrà amministrare l'azienda secondo le indicazioni contenute nel contratto, evitando situazioni di conflitto di interessi, rendendo conto a fine gestione del suo operato. L'imprenditore può anche stabilire (terzo comma) che sia il soggetto terzo a scegliere l'assegnatario: la scelta dell'assegnatario potrà riguardare sia i figli nati che quelli nasci-

turi (concepiti o da concepire), nei limiti dell'articolo 784 del medesimo codice. Una conseguenza pratica di questa novella è il salto generazionale: l'imprenditore, considerando non idonei i figli a gestire l'azienda, affida a un terzo, che ha il potere di scegliere il più idoneo tra i nipoti, ivi compresi quelli che ancora devono nascere.

Il complesso delle nuove norme vale evidentemente, anche per le partecipazioni societarie, sia nel caso in cui esse costituiscano il pacchetto di controllo dell'azienda, sia nel caso in cui l'attività sia costituita dalla mera gestione delle partecipazioni stesse.

Infine, l'articolo 3 detta norme di coordinamento riguardanti (comma 1) la liquidazione delle quote spettanti ai legittimari non beneficiari e (comma 2) il trattamento fiscale dei beni oggetto del patto di famiglia; in sostanza l'amministratore dell'azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell'eredità giacente e il trattamento fiscale è il medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 768-bis del codice civile, in materia di nozione del patto di famiglia)

1. All'articolo 768-bis del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un gestore, al quale si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto.

L'assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall'articolo 784, primo comma. In tal caso, fino all'accettazione da parte dell'assegnatario, il soggetto nominato dall'imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ai sensi del primo periodo esercita altresì il compito di gestore dei beni. Si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto.

L'accettazione da parte dell'assegnatario designato ai sensi dei commi secondo e terzo, resa nelle forme di cui all'articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione, e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all'apertura della successione dell'imprenditore, re-

lativamente a tutti i beni oggetto del contratto.

Nel periodo intercorrente tra la morte dell'imprenditore e l'accettazione da parte dell'assegnatario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del gestore. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del medesimo gestore o nell'interesse degli stessi.

Il gestore amministra l'azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il gestore rende conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma, primo periodo».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 768-quater del codice civile, in materia di partecipazione al patto di famiglia)

1. L'articolo 768-quater del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 768-quater. - (*Partecipazione*). - Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie e il gestore nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 768-bis.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l'imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie notifica loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all'articolo 768-bis.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'azienda o le partecipazioni societarie sono

oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l'impresa, contenente la descrizione dei beni e l'attestazione del loro valore. L'esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, liquidano gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

Qualora la liquidazione di cui al quarto comma avvenga a opera dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».

Art. 3.

(Norme di coordinamento)

1. Il primo comma dell'articolo 768-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«All'apertura della successione dell'imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal quarto comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali».

2. L'articolo 768-*septies* del codice civile è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nei casi indicati dall'articolo 768-*bis*, secondo comma, del codice civile, fino alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione sospensiva ivi indicata. In tal caso l'amministratore dell'azienda o delle partecipazioni societarie è assimilato al curatore dell'eredità giacente».

